

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1976

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

« Abrogazione di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà » (137) (D'iniziativa del senatore Galante Garrone);

« Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e all'articolo 385 del codice penale » (232)

(Seguito e conclusione della discussione congiunta, con modificazione degli articoli del disegno di legge n. 232; proposta di assorbimento del disegno di legge n. 137)

PRESIDENTE Pag. 75, 76, 77 e *passim*

BUSSETI (DC) 87, 91, 92

DE CAROLIS (DC), relatore alla Commissione 76, 77
80 e *passim*

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . 76, 77, 81 e *passim*

GALANTE GARRONE (Sin. Ind.) 76, 77, 78

GOZZINI (Sin. Ind.) 80, 84, 90 e *passim*

PETRELLA (PCI) 79, 81, 82 e *passim*

ROSI (DC) 90

VALIANTE (DC) 79, 81, 83 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

R I Z Z O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

« Abrogazione di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà » (137), d'iniziativa del senatore Galante Garrone;

« Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) a all'articolo 385 del codice penale » (232);

(Seguito e conclusione della discussione congiunta, con modificazione degli articoli del disegno di legge n. 232; proposta di assorbimento del disegno di legge n. 137)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Modificazioni

alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e all'articolo 385 del codice penale » e del disegno di legge: « Abrogazione di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà », d'iniziativa del senatore Galante Garrone.

Riprendiamo dunque la discussione, sospesa nella seduta di ieri, dei disegni di legge in titolo. Eravamo giunti all'esame dell'emendamento proposto dal senatore Gozzini all'articolo 4 del testo governativo, emendamento che riproduce integralmente l'articolo unico del disegno di legge del senatore Galante Garrone, e che si è deciso di votare per parti separate.

Essendo stata già votata e respinta la prima parte dell'emendamento, prendiamone ora in esame la seconda — che riproduce integralmente la restante parte dell'articolo unico del disegno di legge n. 137 — tendente all'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, numero 354.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro contrario a tale emendamento.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo non è favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

GALANTE GARRONE. Intervengo per dichiarazione di voto, volendo aggiungere qualche altra breve osservazione a quelle già svolte ieri sull'argomento.

Ritengo, onorevole Presidente, che non vi sia alcuna ragione logica e giuridica per negare il beneficio della semilibertà ai colpevoli di particolari reati.

Ritengo anche che sia estremamente grave esprimere in proposito un voto diverso da quello che io auspico in quanto si uccide — in questo modo — la speranza del detenuto nella riammissione alla vita sociale a non lontanissima scadenza; si toglie al detenuto ogni entusiasmo, ogni possibilità di contributo e collaborazione — come ieri è

stato detto ripetutamente non solo da parte dei senatori comunisti ma anche dei senatori democristiani — quando è chiaro che non vi è ragione per alcuni detenuti di avere un trattamento peggiore (scusate se faccio un'altra volta appello alla vostra sensibilità e mi ripeto) rispetto ad altri detenuti che, invece, possono godere di questo beneficio.

Ieri ho ricordato, non polemicamente, non in omaggio ad una tesi politica, ma per una ribellione della coscienza, gli autori di omicidi efferati, seviziatori di bambini, ho ricordato i gravissimi fatti politici di piazza della Loggia, di piazza Fontana, del treno *Italicus* per richiamare la vostra attenzione, in questo ramo del Parlamento, sulla disparità enorme e, mi si permetta l'espressione, vergognosa che si sta attuando tra certi colpevoli ed altri.

Proprio perchè il regime della semilibertà impone, in ogni caso, che sia sopportata in carcere la metà della durata della pena io sono convinto che il punto del mio articolo di legge relativo a questo argomento debba essere accolto.

Dopo quanto detto non mi resta che concludere, senza nessuna mozione degli affetti contraria al mio temperamento ma con un richiamo doloroso, convinto e cosciente alla responsabilità, in questo momento grave, che la Commissione giustizia del Senato si assume con la decisione che sta per adottare.

PRESDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la seconda parte dell'emendamento del senatore Gozzini all'articolo 4 del testo governativo inteso, come ho già precisato, all'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 48 della legge sull'ordinamento penitenziario.

Non è approvata.

Passiamo ora ad esaminare l'ultima parte dell'emendamento del senatore Gozzini all'articolo 4, tendente ad abrogare l'ultimo comma dell'articolo 54 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, concernente l'esclusione dalla concessione della liberazione anticipata nelle ipotesi di recidiva e per i delitti

2^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1976)

di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole relatore.

GALANTE GARRONE. La mia dichiarazione di voto, ovviamente, è favorevole in quanto, almeno in una parte, le esigenze da me avanzate sono state accolte dal relatore, dal rappresentante del Governo e, come è facile prevedere, saranno condivise anche dall'intera Commissione.

Non posso tuttavia, per quanto ho detto poco fa, manifestare una soddisfazione piena: liberazione anticipata significa, come tutti sanno, lo « sconto » di 20 giorni per ogni semestre di pena scontata, il che significa che la speranza dei detenuti cui prima facevo cenno diventa tenue, sottile, quasi impalpabile per una lunga durata del periodo di detenzione. Tale speranza potrà cominciare a prendere consistenza, corpo e volume solo verso la fine della pena in quanto per una condanna a 9 anni di reclusione, con 40 giorni all'anno di abbuono, il detenuto potrà avere questo beneficio solo dopo 8 anni e sarà certamente meno sensibile a certe sollecitazioni rispetto ad un altro detenuto che veda più vicino il ritorno alla libertà.

Tuttavia, non si può disconoscere che un piccolissimo passo verso la giustizia si è compiuto, se pure con una evidente ed insana contraddizione tra quanto è stato deciso poco fa e quanto si sta ora per decidere.

Quando si comincia ad ammettere (giustamente) che i detenuti autori di determinati reati possono godere di certi benefici, allora l'esclusione nelle altre ipotesi di questi mostri, tra virgolette, viene a perdere consistenza.

Mi auguro che il Parlamento, e nell'altro ramo e, eventualmente, in Senato, quando sarà chiamato — e lo sarà certamente —

a ridiscutere questo argomento arrivi ad accogliere integralmente le considerazioni del Gruppo della sinistra indipendente, condivise con argomentazioni piene di calore dal senatore Lugnano del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultima parte dell'emendamento del senatore Gozzini nel seguente testo:

« L'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato ».

Rimane inteso che — qualora l'emendamento risulti approvato — costituirà oggetto di un articolo aggiuntivo che, per ovvii motivi logici e sistematici (riferendosi all'articolo 54 della legge sull'ordinamento penitenziario), sarà collocato dopo l'articolo 4 del testo governativo (che invece si riferisce all'articolo 47 della stessa legge).

È approvata.

Do ora nuovamente lettura dell'articolo 4 del disegno di legge n. 232:

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'affidamento al servizio sociale è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo alla Commissione che, dopo l'articolo 4, il senatore Gozzini propone di inserire un articolo *4-bis* tendente a far sì che l'ultimo comma dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, venga inserito nel secondo comma dello stesso articolo, fra il primo ed il secondo periodo.

Come già detto nel corso della seduta di ieri, tale emendamento è improponibile, ai

2ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (17 novembre 1976)

sensi dell'articolo 97 del Regolamento, in quanto è estraneo all'oggetto della discussione.

GALANTE GARRONE. Mi scuso con il Presidente, ma non condivido la sua impostazione ed il suo giudizio circa l'estraneità della proposta del senatore Gozzini in rapporto alla nostra discussione.

Gli sarei pertanto grato se volesse fornirmi precisazioni al riguardo, onde poter poi fare eventuali osservazioni.

PRESIDENTE. Come già fatto nella seduta di ieri, dichiaro la improponibilità dell'emendamento proposto dal senatore Gozzini ai sensi dell'articolo 97, comma primo, del Regolamento del Senato laddove si dice che non sono proponibili emendamenti estranei all'oggetto della discussione.

Mi si potrà forse dire che l'interpretazione è formale. Vorrei, però, far osservare che allora una modifica ad una contravvenzione potrebbe comportare una variazione delle cause di punibilità o addirittura di altre norme fondamentali del diritto penale qualora vi fosse una diversa interpretazione. Per tale ragione ieri sera, forse non riuscendo a spiegarmi come avrei dovuto, ho dichiarato l'improponibilità dell'emendamento presentato dal senatore Gozzini che oggi confermo.

GALANTE GARRONE. Non sono d'accordo con lei; non ritengo infatti che si tratti di un emendamento estraneo all'oggetto della discussione. Si è detto con un rilievo, chiedo scusa all'onorevole Sottosegretario, puramente formalistico, che stiamo discutendo su un provvedimento governativo e su un disegno di legge da me presentato, entrambi limitati ad alcuni articoli. Si tratta per contro, nella sostanza, di apportare modifiche all'ordinamento penitenziario: questa è la materia in esame. Non posso riferirmi ad esempi precisi perchè la ristrettezza del tempo non me lo consente; vorrei però ricordare che in discussioni passate, attinenti alle riforme del primo libro del codice civile e di quello penale, sono stati ammessi emendamenti che riguardavano

direttamente i due libri dei codici. Nessuno avanzò in quelle sedi la pretesa di esaminare soltanto proposte di modifica concernenti specificatamente gli articoli dei disegni di legge. In questa situazione, pur con tutto l'affetto e il rispetto che provo per lei, onorevole Presidente, mi riservo di portare l'intera questione all'esame della Giunta per il Regolamento in modo da avere un parere che possa servire per l'ulteriore corso dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare il senatore Galante Garrone perchè non pretendo affatto di avere ragione. Mi sembra però che le eccezioni addotte non siano molto conferenti. Si ammisero, infatti, emendamenti che concernevano tutta la materia del codice penale solo quando si esaminarono principi generali del primo libro; non mi pare invece che sussistano le condizioni necessarie in questa sede. Sono lieto che la Giunta per il Regolamento possa dare in una materia molto delicata e importante una direttiva in maniera da avere un'interpretazione univoca.

Do ora lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

L'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 55. - (*Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata*). — Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale ».

È approvato.

Art. 6.

Fra i commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

« Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente de-

stinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale.

Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza ».

Il senatore Petrella ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza ».

PETRELLA. Gli uffici di sorveglianza, onorevole Presidente, non hanno nessuna autonomia finanziaria; sono in grado di averla limitatamente le sedi di tribunale che provvedono all'approvazione dei bilanci attraverso le assemblee. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che basterebbe l'eliminazione dell'ultima parte dell'articolo 6 per fare rientrare tutto nella normativa generale relativa alla destinazione delle spese. In caso contrario questa norma diventerebbe una pura esercitazione accademica oppure un *quiz* da risolversi alla TV.

VALIANTE. In merito all'osservazione del collega Petrella, che è giusta allo stato attuale della legislazione, vorrei far osservare che la novità introdotta dal secondo comma dell'articolo 6 è proprio quella dell'assegnazione diretta all'ufficio di sorveglianza di fondi ed attrezzature. Non rientrano invece in questa innovazione le sezioni di sorveglianza dipendenti.

PETRELLA. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

Il quarto e il sesto comma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati ».

« Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sulle licenze e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale ».

È approvato.

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello è costituita un'apposita sezione la quale è competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di semilibertà, di riduzione di pena per la liberazione anticipata ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 70 è aggiunto il seguente:

« Per il trattamento economico degli esperiti componenti della sezione di sorveglianza si applicano le norme relative ai giudici popolari di corte d'assise di appello ».

2ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1976)

Il senatore Gozzini ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello è costituita un'apposita sezione la quale è competente in materia », le altre: « di liberazione condizionale ».

G O Z Z I N I . L'emendamento deriva da una richiesta avanzata dai magistrati di sorveglianza nella riunione tenuta presso il Ministero il 23 ottobre scorso. La legge 12 febbraio 1975, n. 6, attribuisce la competenza in materia di liberazione condizionale alla corte d'appello del luogo in cui si trova il condannato. Ignorando le prese di posizione di parte della dottrina e di singoli giudici di sorveglianza, e in difformità con quanto la Corte costituzionale aveva direttamente statuito in tema di revoca anticipata delle misure di sicurezza — con la sentenza n. 110 del 1974 si dichiarava illegittimo il potere ministeriale ed espressamente si attribuiva al giudice di sorveglianza la competenza oggi spettante alla sezione di sorveglianza — il legislatore designava con la legge del 1975 la corte d'appello sulla base di un espresso giudizio di non idoneità del giudice monocratico. Oggi, essendo entrata in vigore la riforma penitenziaria ed essendo stata strutturata la magistratura di sorveglianza in forma collegiale, questo argomento addotto contro il giudice unico non vale più. Il giudice di sorveglianza è competente, come nella discussione è stato più volte rilevato, nelle più delicate materie.

Quindi la sezione di sorveglianza appare la più idonea a decidere, unitamente alle altre misure alternative alla detenzione, anche sulla liberazione condizionale.

P R E S I D E N T E . Vorrei sentire la opinione del relatore.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Come ho già detto, apprezzo indubbiamente l'intenzione che ha ispirato l'emendamento, in quanto con esso si darebbe, tra l'altro, una sistemazione logica a tutta la materia, trasferendo la competenza

per la liberazione condizionale alla sezione specializzata che viene creata. Avremmo cioè effettivamente un codice dell'esecuzione della pena, con un magistrato a ciò destinato.

Debbo però osservare al senatore Gozzini che con il suo emendamento andremmo ad invadere il campo d'azione della legge 12 febbraio 1975, n. 6, concernente il procedimento, modificandone l'articolo 2 là dove stabilisce che la Corte provvede su parere del giudice di sorveglianza e che per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale, relativi agli incidenti di esecuzione; mentre l'articolo 71 dell'ordinamento penitenziario, che è poi modificato dal disegno di legge governativo, prevede un altro procedimento.

Pregherei pertanto da un lato il collega Gozzini — pur condividendo, ripeto, le finalità che lo hanno ispirato — di ritirare l'emendamento, e, dall'altro, il Governo perchè presenti quanto prima un provvedimento con il quale si modifichino le norme in tema di liberazione condizionale e quindi la legge 12 febbraio 1975, n. 6. Per aggiungere altri argomenti a sostegno del mio invito al senatore Gozzini, cito, ancora, l'articolo 3 di tale legge che tratta di disposizioni particolari per i minorenni e gli articoli 4 e 5 che dettano disposizioni particolari per la nuova istanza di liberazione condizionale e per la revoca.

P R E S I D E N T E . Il senatore Gozzini insiste?

G O Z Z I N I . Comprendo perfettamente le considerazioni testè esposte dal relatore e ritengo che si potrebbe risolvere la situazione abrogando le norme della legge del 1975; ma non so se un emendamento in tal senso sarebbe proponibile.

P R E S I D E N T E . Lei potrebbe trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno che chiedesse al Governo di provvedere in materia.

G O Z Z I N I . Accetto il suo suggerimento e procederò alla formulazione dell'ordine

2^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1976)

del giorno, assieme al relatore, se questi è d'accordo.

PETRELLA. Sarebbe opportuno, dato che esiste una delega per un nuovo codice di procedura penale, che la materia in questione fosse utilmente sistemata nella sua interezza in tale codice; sol che vi sia, però, dato che niente nasce da niente, un fine di lasciar passare questa parte della discussione con una esplicita, motivata intenzione di influire sui relativi lavori. Noi abbiamo qui il presidente della commissione consultiva per la riforma del codice di procedura penale, nella persona del senatore Valiante, il quale potrebbe dire la sua opinione, in quanto i procedimenti incidentali e complementari, oggetto di non poca riflessione e meditazione, circondano tutto il nuovo processo ed influiscono l'uno sull'altro. Ed allora, se l'oggetto dell'ordine del giorno, partendo da provvedimenti che sono giudicati adeguati in materia carceraria, potesse richiamare la attenzione della nostra Commissione e della suddetta commissione consultiva, sarebbe valsa la pena di questa mia breve interruzione.

VALIANTE. Poichè la cortese provocazione del collega Petrella mi ha chiamato in causa, desidero dichiararmi a disposizione della Commissione per il reinserimento, ove questa lo ritenga, della liberazione condizionale dalla pena nel codice di procedura penale. Mi sembra però di capire che l'indirizzo che sostiene anche oggi il collega Gozzini è quello di concentrare tutta la fase esecutiva nell'ordinamento penitenziario, per cui non faremmo probabilmente un buon lavoro reinserendo la liberazione condizionale nel codice di procedura penale.

Io riterrei più opportuno che l'ordine del giorno Gozzini invitasse il Governo a rivedere tutta la normativa in tema di liberazione condizionale, per inserirla più specificamente, col procedimento necessario, nelle disposizioni riguardanti l'ordinamento penitenziario. Ad ogni modo, ripeto, non ho alcuna difficoltà a far considerare la materia in sede di commissione consultiva.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La legge 12 febbraio 1975, n. 6, però, all'articolo 6 limita la sua stessa efficacia disponendo che le norme emanate valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Quando ciò avverrà, quindi, necessariamente si dovrà provvedere a regolare la materia, o da parte del Governo o, appunto, nel nuovo codice.

VALIANTE. Abbiamo però constatato che l'identità di materia sollecita probabilmente l'unificazione nell'ordinamento penitenziario anche delle norme relative alla liberazione condizionale; cosa che io stesso condivido e sulla quale mi sembrava che anche la Commissione fosse dello stesso avviso. Quindi, come ho già detto, sarebbe più giusto che il Governo predisponga una normativa per la liberazione condizionale della stessa natura degli altri analoghi istituti regolati nell'ordinamento penitenziario.

PETRELLA. Apprezzo lo scrupolo del senatore Valiante, ma, quale che sia la mania sistematicistica che ci ha mosso in un altro momento, ritengo che le questioni processuali vadano ricondotte nell'ambito e nell'alveo del processo.

Il processo è un qualcosa che deve riguardare tutto l'insieme delle regole e delle garanzie; il processo — sia ben chiaro, quello penale — è sempre il famoso « codice dei galantuomini » di cui si diceva cento anni fa; e si consenta a persona la quale non crede molto nella forza delle tradizioni di affermare che talvolta anche queste vanno tenute nel debito conto. Ora questo codice dei galantuomini, quando si tratta dell'esecuzione penale, ha grandissima importanza; quindi la necessità che dai principi generali fissati nel codice di procedura penale si possano trarre poi regole integrative dell'esecuzione penale medesima, in campi sia pur strettamente limitati, quale quello di cui ci stiamo occupando è un fatto che a me, non solo sistematicamente, quale cultore di diritto processuale e penale, ma soprattutto come legislatore, preme moltissimo.

2^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1976)

Pertanto l'ordine del giorno va approvato e la sollecitazione fatta all'inizio deve essere non solo accolta, ma tenuta nel massimo conto quale indicazione di indirizzo.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. D'accordo con il senatore Gozzini presento il seguente ordine del giorno:

La 2^a Commissione permanente del Senato,

invita il Governo a presentare un'organica proposta di legge in materia di liberazione condizionale, tenendo presente la evidente connessione di questa materia con quella dell'ordinamento penitenziario.

PETRELLA. Il dispositivo va completamente modificato, altrimenti è molto meglio che i proponenti ritirino l'ordine del giorno. La materia, lo ripeto ancora una volta, va regolata nel codice di procedura penale, che indica appunto il modo in cui si deve procedere. Si tratta oltretutto dei procedimenti incidentali e complementari nel processo penale, degli incidenti di esecuzione anche, ai quali si è fatto riferimento durante la discussione. Non occorre, quindi, un'organica proposta di legge, così come è superfluo invitare il Governo a prendere un'iniziativa in proposito, dato che ciascuno di noi può prendere un'iniziativa legislativa. Se un ordine del giorno doveva essere presentato, invece, doveva esserlo nel senso di chiedere al Governo, che è investito per delega del Parlamento del compito di approntare un'organica riforma del processo penale, che nel disciplinare i processi incidentali, complementari ed esecutivi, tenesse conto delle esigenze emerse a questo punto dell'odierna discussione sull'ordinamento penitenziario. Ciò perchè quelle garanzie molto importanti del processo penale, sulle quali stiamo discutendo ormai da due legislature, vengano trasferite, con gli opportuni adattamenti, nell'ambito del processo esecutivo, cioè del processo che riguarda l'esecuzione penale.

Bisogna fare una distinzione tra l'incidente processuale di esecuzione e la procedura che riguarda l'esecuzione penale. Vi è una evoluzione in atto che parte dalla giurisdizionalizzazione già avvenuta dell'incidente di

esecuzione, che porta al filone degli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale, e giurisdizionalizzazione in atto come tendenza della nostra civiltà giuridica nel campo della esecuzione in tutta la sua estensione.

Su questo punto mi permetto di richiamare la vostra attenzione e quindi non posso condividere questo ordine del giorno che, piuttosto, dovrebbe essere ritirato. Non mi pare infatti il caso di metterlo in votazione, mentre dovrebbe risultare ben chiaro da questa discussione che il problema ce lo siamo posto e che lo affidiamo e alla valutazione del Governo e a quella della presidenza della Commissione, che deve dare il proprio parere in merito al nuovo codice di procedura penale.

Ciò basta, a mio avviso.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Intendo perfettamente lo spirito dell'emendamento proposto, e quindi ritirato, dal senatore Gozzini teso all'unificazione di tutte le misure prese, in sede di esecuzione penale, dal giudice di sorveglianza. Quanto richiesto mi trova pertanto pienamente consenziente.

Il senatore Petrella, peraltro, ha prospettato una questione di garanzie in quanto ritiene maggiormente garantito il soggetto che chiede la liberazione condizionale se, nei suoi confronti, viene applicata la procedura dell'incidente di esecuzione invece del procedimento che fa capo al magistrato di sorveglianza. Egli propone dunque che in sede di codice di procedura penale si pensi ad organizzare il tutto e si sente più garantito adottando questa soluzione.

A parte ogni questione sistematica, in realtà, bisognerebbe sempre prima stabilire se l'esecuzione appartiene al diritto processuale o rappresenta un momento continuativo del diritto sostanziale. Questo, infatti, è il punto sostanziale: in quale momento si deve sistemare l'esecuzione? Appartiene, ripeto, al diritto processuale o non rappresenta invece una continuazione del diritto penale sostanziale o, ancora, rappresenta un ramo autonomo del nostro ordinamento giuridico?

Comunque, a parte questa delicata questione, noi prevediamo — nell'articolo 9 — numerose garanzie in merito al procedimento di sorveglianza ed io stesso proporrò a questo punto delle leggere modifiche per aumentare tali garanzie. Mi sembra dunque salvaguardata anche l'esigenza prospettata dal senatore Petrella, che pregherei di aderire all'ordine del giorno prospettato che potrebbe, magari, essere anche modificato.

PETRELLA. Non posso aderire alla richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo per le ragioni da me prima esposte.

VALIANTE. Onorevole Presidente, qui il problema è di stabilire con precisione che cosa si vuole fare. La prevalente opinione che l'esecuzione costituisce un momento del processo è stata tenuta in conto nel recente passato in occasione dell'approvazione della legge delega, tanto è vero che tutta l'esecuzione penale è stata giurisdizionalizzata.

Finora, non è mai stato messo in discussione il fatto che il codice dell'esecuzione dovesse essere il codice di procedura penale. Senonchè, con il nuovo ordinamento penitenziario, una larga parte dell'esecuzione penale è stata trasferita nell'ordinamento penitenziario, trasformandolo da un complesso di misure amministrative, come era nel passato, in una serie di misure di carattere giurisdizionale con la previsione delle garanzie che il condannato deve avere nel corso dell'esecuzione.

In tal modo, oggi, l'ordinamento penitenziario ha finito con il diventare (non vorrei mancare di riguardo ai « penitenziaristi » nel dire questo) una specie di appendice del codice di procedura penale o, comunque, un allegato al codice di procedura penale per la parte che attiene all'esecuzione. Questo non toglie che l'esecuzione penale sia processo e che, come tale, vada garantita la posizione del condannato nello stesso modo in cui vengono garantite le posizioni degli imputati e delle altre parti del processo.

Sulla base di questa premessa il senatore Gozzini chiedeva — interpretando anche il pensiero dei magistrati di sorveglianza — che

l'istituto e le procedure della liberazione condizionale venissero inseriti nel nuovo ordinamento penitenziario.

Personalmente, sono d'accordo con questa impostazione e condivido l'opportunità che nell'ordinamento penitenziario, in linea con quanto fatto finora, sia concentrata tutta la parte attinente all'esecuzione e quindi anche alla liberazione condizionale.

Si tratta di una opinione personale che, peraltro, mi sembra coerente con l'impostazione data finora dal Parlamento a questo problema.

Perchè la liberazione condizionale è stata finora regolata nel codice di procedura penale? Perchè l'ordinamento penitenziario era, soprattutto, un insieme di misure amministrative piuttosto che giurisdizionali. Per le garanzie che devono essere date in materia di liberazione condizionale, non si poteva che attribuire tutto intero l'istituto al giudice. Noi siamo oggi, però, nella possibilità o di concentrare nell'ordinamento penitenziario — ormai largamente giurisdizionalizzato — anche le norme relative alla liberazione condizionale (e mi pare che questo fosse il senso dell'emendamento del senatore Gozzini) oppure di rispettare la legge del marzo 1975 sulla liberazione condizionale e quindi regolare nell'ambito del codice di procedura penale questo istituto (tesi sostenuta dal senatore Petrella).

Nel momento in cui dichiaro la mia disponibilità ad approvare l'ordine del giorno con il quale si fanno voti al Governo affinché regoli in maniera organica, nel nuovo ordinamento penitenziario, anche la materia della liberazione condizionale, evidentemente mi pronuncio a favore della scelta penitenziarista. La posizione del senatore Petrella è, ripeto, tutt'affatto diversa. Si tratta ora di decidere. A mio avviso, l'ordine del giorno proposto è fondato, nella misura in cui fa voti perchè il Governo consideri la scelta dell'ordinamento penitenziario come ottimale; per tanto, l'invito rivolto al Governo a presentare un nuovo disegno di legge rappresenta soprattutto l'invito a coordinare con le norme attuali dell'ordinamento penitenziario tutta la procedura relativa alla liberazione condizionale.

2^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1976)

E con questa impostazione che confermo il mio voto a favore dell'ordine del giorno del senatore Gozzini.

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei invitare nuovamente il senatore Petrella ad aderire all'ordine del giorno in questione, che verrà accolto dal Governo come raccomandazione. Perché questa mia insistenza? Perché se l'ordine del giorno non verrà sottoscritto dalla Commissione giustizia del Senato alla unanimità il Governo, a suo volta, si troverà nella condizione di dover scegliere ancora una volta tra due posizioni.

Se, invece, la Commissione esprime un voto unanime nel proporre il coordinamento, nell'ordinamento penitenziario, anche dell'istituto della liberazione condizionale, allora la direttiva diventa più precisa ed il Governo stesso si sentirà più vincolato nella sua scelta.

P E T R E L L A. Onorevole Presidente, c'è una norma nella legge-delega che impone al Governo di occuparsi anche di questa materia ma, a parte ciò, vi sono anche ragioni di principio. Ritengo che una procedura incidentale penitenziaria sottratta alla sede sua propria che è il codice sia una brillante improvvisazione nel campo della procedura penale. Nell'ambito di una sistemazione generale del processo penale e di quelle garanzie volute dal Parlamento, stavo richiamando l'attenzione del Governo affinché si tenesse conto del processo penitenziario che viene ad assumere, secondo i principi fissati dalla legge delega, tutta la sua giurisdizionalità. Vi è però una questione che a mio parere investe la stessa dinamica dei lavori parlamentari: non possiamo infatti pretendere che il Governo debba predisporre un sistema di proposte legislative; possiamo solo dargli una delega a legiferare. All'Esecutivo si possono chiedere informazioni per legiferare, o iniziative che rientrano nella funzione esecutiva. Dobbiamo, onorevoli colleghi, onorevole Presidente, salvaguardare un potere essenziale del Parlamento: quello dell'iniziativa legislativa. In

altri termini, è necessario presentare proposte di legge innovative, ma non si deve pretendere che tale compito venga esercitato, su sollecitazione del Parlamento, dal Governo. L'Esecutivo avrebbe agito in tal senso se avesse ritenuto ciò rientrare nei fini generali della sua azione. Si tratta più in generale dell'iniziativa legislativa che spetta al Parlamento su questo punto nodale. Dobbiamo pertanto limitarci a chiedere, negli ordini del giorno, le notizie occorrenti per poter esercitare il potere legislativo; non si deve invece mai, a mio parere, sollecitare il Governo a legiferare, salvo i casi in cui lo permette la Costituzione. Sono quindi convinto che sia politicamente inopportuna la presentazione di un ordine del giorno di questo genere.

P R E S I D E N T E. La presidenza ritiene proponibile l'ordine del giorno presentato dai senatori De Carolis e Gozzini. Ne do lettura:

La 2^a Commissione permanente del Senato,

invita il Governo a presentare un'organica proposta di legge in materia di liberazione condizionale, tenendo presente la evidente connessione di questa materia con quella dell'ordinamento penitenziario (0/232/1/2).

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Condivido pienamente la richiesta: la materia deve essere unificata e la sede più opportuna è certamente quella dell'ordinamento penitenziario. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione perchè in questo momento non posso impegnare il Governo.

G O Z Z I N I. Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno sia votato.

P R E S I D E N T E. Metto pertanto ai voti l'ordine del giorno.

È approvato.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

L'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 71. - (*Procedimento di sorveglianza*). — Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonché dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di licenze e di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, si applica il procedimento indicato nei commi secondo e terzo del presente articolo.

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero d'ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore, questi è nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito. Il pubblico ministero presenta requisitorie scritte. Gli interessati, i quali ne fanno domanda, se compaiono, sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di consiglio; se sono detenuti o internati sono previamente uditi, a loro domanda, dal magistrato di sorveglianza; gli interessati e i loro difensori hanno anche facoltà di presentare memorie senza che per ciò possa essere ritardata la decisione.

Per l'adozione dei provvedimenti di affidamento in prova al servizio sociale e di ammissione al regime di semilibertà e di revoca dei medesimi, il pubblico ministero e l'interessato possono partecipare personalmente alla discussione.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglian-

za, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che la giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione.

Avverso la ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 631 del codice di procedura penale.

Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti nei commi precedenti sono effettuate ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale.

La sezione e il magistrato di sorveglianza emettono i loro provvedimenti avvalendosi della consulenza di tecnici del trattamento operanti negli stabilimenti della loro circoscrizione e possono svolgere le investigazioni previste dall'articolo 637 del codice di procedura penale.

Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione ».

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Ne do lettura:

« L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

Art. 71. — (*Procedimento di sorveglianza*). — "Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in ma-

teria di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonché dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito e di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, si applica il procedimento indicato nel presente articolo.

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero d'ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore questi è nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento.

I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel ter-

mine di dieci giorni dalla data della deliberazione.

Avverso la ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 631 del codice di procedura penale.

Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti nei commi precedenti sono effettuate ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale.

Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione.

Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma del presente articolo, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile la istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza" ».

D E L L ' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La nuova formulazione dell'articolo 9 risponde a cinque esigenze:

a) chiarire nel primo comma che il procedimento applicabile è quello regolato da tutti i commi seguenti e non solo dai commi secondo e terzo;

b) eliminare il procedimento di sorveglianza per le licenze; a ciò si provvede non

includendo più le licenze tra i provvedimenti elencati al primo comma. Di conseguenza, per le licenze, così come per i permessi, si adotta una semplice procedura *de plano*. L'esigenza di una tale modifica è stata sottolineata dai magistrati di sorveglianza nel corso di una riunione effettuata a Roma nell'ottobre scorso. Essi hanno convenuto che per quanto riguarda l'internato non vi è alcuna ragione di modificare il sistema vigente fin dal 1931, che sotto questo profilo si è mostrato pienamente soddisfacente e non ha dato luogo a doglianze. Infatti, l'adozione della procedura *de plano* consente il massimo di tempestività e di flessibilità in una materia in cui l'aggiunta di forme processuali più sofisticate nulla aggiungerebbe alle reali garanzie per gli interessi del soggetto mentre appesantirebbe e ritarderebbe i provvedimenti. Gli stessi magistrati hanno osservato che quanto vale per l'internato è ancor più valido per il semilibero, il quale è un soggetto che ha già ottenuto il massimo delle garanzie formali al momento dell'ammissione al regime di semilibertà, rispetto al quale la licenza è un momento secondario non modificativo di *status*;

c) introdurre la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero all'udienza e mantenere ferma la possibilità dell'interessato di partecipare personalmente alla discussione in tutti i procedimenti di sorveglianza. A tal fine si è provveduto all'eliminazione dell'ultima parte del secondo comma e del terzo comma dell'articolo 9 del disegno di legge ed alla loro sostituzione con il nuovo terzo comma dell'articolo 71 della legge;

d) prevedere in maniera più specifica quale è il materiale e quali sono gli accertamenti su cui si basa la decisione. Si è provveduto ad eliminare il penultimo comma dell'articolo 9 del disegno di legge, il quale è sostanzialmente assorbito dal nuovo sesto comma dell'articolo 71 della legge;

e) stabilire un sistema tale da evitare che il lavoro della magistratura di sorveglianza possa rimanere paralizzato dai procedimenti di sorveglianza relativi ad un numero enorme di istanze manifestamente infon-

date o meramente ripetitive di altre precedenti. A tal fine sono stati introdotti gli ultimi tre commi dell'articolo, che prevedono la possibilità di dichiarare inammissibile l'istanza senza bisogno di ricorrere al procedimento di sorveglianza, salva la facoltà dell'interessato di provocare in ogni caso l'inizio del procedimento stesso attraverso la proposizione di una opposizione.

B U S S E T I . Ritengo che l'articolo dovrebbe essere diviso in almeno quattro articoli: in uno si dovrebbe parlare del procedimento vero e proprio, in un altro dell'intervento del pubblico ministero e del difensore, in un altro ancora delle impugnazioni ed in un quarto del procedimento di inammissibilità. Tale suddivisione mi sembra necessaria trattandosi della norma-cuore almeno del presente stralcio.

Per quanto riguarda, più specificatamente, l'intervento del pubblico ministero, l'onorevole Sottosegretario ha omesso di dire ciò che invece si legge nel testo originario dell'articolo, e cioè che il pubblico ministero presenta requisitorie scritte.

P R E S I D E N T E . Perchè in questo caso il pubblico ministero è presente alle udienze.

B U S S E T I . Io ritengo invece che vada stabilito ugualmente.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ma se è presente!

B U S S E T I . Questo è il punto. Noi dobbiamo chiarire che il procedimento di sorveglianza deve essere affine, per quanto riguarda le garanzie, al procedimento penale vero e proprio in senso generale, pur essendo caratterizzato da norme particolari disciplinatrici che ne snelliscono l'azione, il movimento, la gestione. Allora il pubblico ministero, presentando memorie scritte, e non attraverso la discussione orale, dà la possibilità al difensore, che invece partecipa alla discussione orale, di abbreviare i termini della discussione stessa e di far perve-

nire il giudice, o la sezione, a una decisione più sollecita. Per questo apprezzo la formulazione originaria dell'articolo, che autorizza il pubblico ministero solo a presentare memorie scritte.

Bisogna inoltre chiarire ulteriormente termini e limiti della partecipazione del difensore, perchè non è detto nulla in proposito: egli partecipa, può presentare memorie scritte o non può farlo? È una specificazione necessaria perchè sappiamo che già nel procedimento penale sono insorte controversie in ordine all'interpretazione di una certa norma per la quale il difensore può o meno essere autorizzato a presentare memorie scritte nel procedimento penale.

Per quanto riguarda le comunicazioni, mi sembra che l'articolo vada bene. C'è solo da strutturare una norma specifica, come abbiamo detto, per il procedimento dichiarativo.

P R E S I D E N T E . Senatore Busseti, il processo penale, di regola, quando non vi è eccezione, risponde al principio dell'oralità. Comunque, può presentare gli emendamenti che ritiene opportuni in modo che possa metterli ai voti prima di quello governativo, che è sostitutivo dell'intero articolo, se preferisce dare alla norma una maggiore organicità.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, pregherei la Presidenza di accantonare la discussione e l'eventuale approvazione dell'emendamento sostitutivo all'articolo 9, proposto dal Governo, in attesa che i membri della Commissione possano meglio meditarlo.

P R E S I D E N T E . Per completezza, devo far presente alla Commissione che al testo dell'articolo 9 del disegno di legge governativo il senatore Gozzini ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al quinto comma, le parole « che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena » con le altre « del luogo ».

Mi sembra, comunque, che la proposta fatta dal senatore De Carolis, di un breve rinvio dell'esame dell'articolo 9, sia opportuna

onde consentire a tutti di meglio approfondirlo. Pertanto, non facendosi osservazioni, possiamo per il momento accantonarlo, passando invece all'esame dell'articolo 10, del quale do lettura:

Art. 10.

L'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 79. - (*Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza*). — Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68 ».

È approvato.

Art. 11.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti dal seguente:

« Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonchè compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi ».

È approvato.

Art. 12.

La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla seguente:

« TABELLA A

*Sedi e giurisdizioni
degli uffici di sorveglianza per adulti*

- ANCONA: tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.
 MACERATA: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.
 BARI: tribunali di Bari, Trani.
 FOGGIA: tribunali di Foggia, Lucera.
 BOLOGNA: tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.
 MODENA: tribunale di Modena.
 REGGIO EMILIA: tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
 BRESCIA: tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.
 MANTOVA: tribunali di Mantova, Cremona.
 CAGLIARI: tribunali di Cagliari, Oristano.
 NUORO: tribunali di Nuoro, Lanusei.
 SASSARI: tribunali di Sassari, Tempio Pausania.
 CALTANISSETTA: tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.
 CATANIA: tribunali di Catania, Caltagirone.
 SIRACUSA: tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.
 CATANZARO: tribunali di Catanzaro, Crotona, Nicastro, Vibo Valentia.
 COSENZA: tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.
 REGGIO CALABRIA: tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.
 FIRENZE: tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.
- SIENA: tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.
 LIVORNO: tribunale di Livorno.
 PISA: tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.
 GENOVA: tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.
 MASSA: tribunali di Massa, La Spezia.
 L'AQUILA: tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona.
 PESCARA: tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Vasto, Chieti.
 LECCE: tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
 MESSINA: tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
 MILANO: tribunali di Milano, Lodi, Monza.
 PAVIA: tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
 VARESE: tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
 NAPOLI: tribunale di Napoli.
 AVELLINO: tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi.
 CAMPOBASSO: tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
 SALERNO: tribunali di Salerno, Sala Consilina, Vallo della Lucania.
 SANTA MARIA CAPUA VETERE: tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
 PALERMO: tribunali di Palermo, Termini Imerese.
 AGRIGENTO: tribunali di Agrigento, Sciacca.
 TRAPANI: tribunali di Trapani, Marsala.
 PERUGIA: tribunali di Perugia, Orvieto.
 SPOLETO: tribunali di Spoleto, Terni.
 POTENZA: tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Melfi.
 ROMA: tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
 FROSINONE: tribunali di Frosinone, Cassino.

2ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1976)

VITERBO: tribunali di Viterbo, Rieti.
 TORINO: tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
 ALESSANDRIA: tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
 NOVARA: tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.
 VERCELLI: tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.
 CUNEO: tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.
 TRENTO: tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
 TRIESTE: tribunale di Trieste.
 UDINE: tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo.
 VENEZIA: tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
 PADOVA: tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
 VERONA: tribunali di Verona, Vicenza ».

Faccio presente alla Commissione che il senatore Gozzini ha presentato un emendamento alla Tabella A tendente ad aggiungere la città di « Pistoia » alla competenza della sede di Firenze; le città di « Pisa, Lucca » alla competenza della sede di Livorno; di conseguenza, il senatore Gozzini propone anche la soppressione della città di « Pisa » nella competenza della sede.

G O Z Z I N I . Il mio emendamento nasce da una proposta della sezione di sorveglianza di Firenze. Tra Firenze e Pistoia la vicinanza è notevole, le comunicazioni sono facili; sembra più opportuno che Pistoia passi sotto la competenza della sede di Firenze anzichè gravitare su Pisa.

Per quanto riguarda Pisa e Lucca, queste possono gravare su Livorno per gli stessi motivi validi per Pistoia.

Devo dire, onorevoli senatori, che mi rimetto alla decisione che la Commissione vorrà prendere in merito a questa proposta. eventualmente, ove non si volessero appor-

tare modificazioni alla Tabella A, potrei anche ritirare l'emendamento.

R O S I . Ringrazio il senatore Gozzini per aver presentato l'emendamento riguardante Pistoia che, in realtà, gravita sulla sede di Firenze dove sono anche tutti gli uffici.

È quindi chiaro che questa è la sede più opportuna.

V A L I A N T E . Sono favorevole alla parte dell'emendamento del senatore Gozzini attinente all'inclusione di Pistoia nella competenza dell'ufficio di sorveglianza di Firenze. Sono contrario invece alla soppressione dell'ufficio di sorveglianza di Pisa.

G O Z Z I N I . Ritiro la seconda parte dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . L'emendamento risulta così modificato; inserire Pistoia nella competenza di Firenze e, naturalmente, sopprimere Pistoia dalla competenza di Pisa.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gozzini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 13.

L'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 385. - (*Evasione*). — Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cin-

que anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita ».

E approvato.

V A L I A N T E . Data la ristrettezza dei tempi, proporrei di dare mandato al Presidente di chiedere l'autorizzazione all'effettuazione della relazione orale.

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame dell'articolo 9, che era stato accantonato.

B U S S E T I . Allora propongo un primo emendamento, inteso ad aggiungere, nel testo della legge 26 luglio 1975, n. 354, un nuovo Capo (II *bis*), relativo al procedimento di sorveglianza. Propongo, poi, di sostituire l'intero articolo 71 con il seguente:

« Articolo 71. — (*Norme generali*). — Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonché dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito e di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, si applica il procedimento indicato nel presente articolo.

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero d'ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore questi è nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito ».

Propongo quindi i seguenti articoli aggiuntivi, sempre nell'ambito dell'articolo 9 del disegno di legge:

« Articolo 71-*bis*. — (*Udienza*). — L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento.

I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione ».

« Articolo 71-*ter*. — (*Impugnazioni*). — Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 631 del codice di procedura penale ».

« Articolo 71-*quater*. — (*Comunicazioni*). — Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi del-

2ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1976)

l'articolo 645 del codice di procedura penale ».

« Articolo 71-*quinquies*. — (*Revoca*). — Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione ».

« Articolo 71-*sexies*. — (*Inammissibilità*). — Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile la istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Mi permetta, signor Presidente, di fare un'osservazione in merito alle modifiche proposte dal senatore Bussetti al nuovo testo dell'articolo 9 proposto dal Governo.

A mio avviso, infatti, non può intitolarsi « *Udienza* » un articolo nel quale si stabilisce, come è all'articolo 71-*bis*, la competenza delle sezioni e del magistrato di sorveglianza. Piuttosto, direi di intitolare tale articolo « *Competenza e provvedimenti* ».

BUSSETTI. A ben riflettere, mi pare che la competenza di cui al quinto comma del nuovo testo presentato dal Governo, tanto per intenderci, ed al terzo comma dell'articolo 71-*bis* da me proposto, faccia sempre riferimento al procedimento di sorveglianza e, quindi, all'udienza come momento celebrativo di questo procedimento; per

cui mi sembra che, giustamente, l'articolo 71-*bis* debba intitolarsi « *Udienza* ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. A mio avviso, invece, sposterei tale comma all'articolo 71 che tratta delle « norme generali »; tra le norme generali, infatti, inseriamo anche la questione della competenza che non mi pare rientri nella normativa relativa all'udienza.

BUSSETTI. D'accordo; non ho difficoltà ad accedere alla proposta dell'onorevole relatore. Pertanto, l'articolo 71-*bis* potrebbe comprendere i commi del testo proposto dal Governo che cominciano con le parole « *L'udienza* » e « *Le funzioni* »; da tale articolo verrebbe invece stralciato il comma che inizia con le parole « *La competenza* », che dovrebbe essere posto alla fine dell'articolo 71 da me proposto.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che al quinto comma dell'articolo 9 del disegno di legge n. 232 il senatore Gozzini ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « *che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena* » con le altre « *del luogo* ».

Prima di prendere una decisione su tale argomento, tuttavia, che coinvolge tra l'altro una questione di sostanza, proporrei alla Commissione — sentiti il relatore ed il Governo — di votare in merito alla proposta del senatore Bussetti e di dividere il nuovo testo presentato dal Governo all'articolo 9 in più articoli.

La parola dunque al senatore De Carolis su questa proposta formale.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla modificazione dell'articolo proposto dal Governo nel senso indicato dal senatore Bussetti, con le precisazioni concordate poc'anzi.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo all'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Riassumendo i termini del dibattito, il senatore Bussetti ha pro-

posto di dividere in più articoli l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo all'intero articolo 9 del disegno di legge numero 232.

Il senatore Busseti ha proposto anche che al Capo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativo ai giudici di sorveglianza, sia aggiunto un nuovo Capo (II-*bis*), relativo al procedimento di sorveglianza. Più esattamente, l'articolo 9 dovrebbe cominciare con il seguente comma: « Dopo il capo II del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, prima dell'articolo 71, è aggiunto il capo II-*bis* intitolato: « "Procedimento di sorveglianza" ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento aggiuntivo il quale, qualora venisse approvato, dovrà in sede di coordinamento formare oggetto di un apposito articolo, da sistemare prima dell'articolo 9, che stiamo ora per votare.

È approvato.

Passiamo dunque alla votazione, dell'articolo 9 del disegno di legge n. 232.

Do lettura, sulla base dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo a tale articolo, degli emendamenti presentati dal senatore Busseti, ed accolti dal relatore e dal Governo, tendenti a modificare l'articolo 71 della legge sull'ordinamento penitenziario con l'introduzione dei seguenti articoli:

« L'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

" Art. 71. - (*Norme generali*). — Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semi-libertà e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonchè dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito e di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, si applica il procedimento indicato nel presente articolo.

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero d'ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda,

entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore, questi è nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento"».

Ricordo alla Commissione che all'ultimo comma di tale articolo 71, che nel testo dell'articolo 9 del disegno di legge n. 232 costituiva il quinto comma, il senatore Gozzini ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena » con le altre « del luogo ».

G O Z Z I N I . Mi domando, onorevole Presidente, se non sia il caso di aggiungere addirittura un nuovo comma all'articolo 71 nel quale si faccia riferimento esplicitamente alla competenza per la remissione del debito richiesta da chi non è più detenuto.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Mi sembra una buona soluzione; potremmo approvare un comma aggiuntivo così formulato: « La competenza per la remissione del debito richiesta da chi non è più detenuto, spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o pena da cui è stato dimesso ».

V A L I A N T E . Anche io sarei d'accordo su una soluzione del genere.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla proposta del senatore Gozzini, così come formalmente elaborata dal senatore De Carolis.

PRESIDENTE. Poichè nessuno altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento del senatore Gozzini, inteso ad introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 71-bis, nella formulazione testè letta dall'onorevole relatore.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 71-bis — proposto dal senatore Busseti come emendamento al testo governativo — così come risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Do ora lettura, sempre sulla base della formulazione sostitutiva proposta dal Governo all'articolo 9 del disegno di legge numero 232, dell'emendamento presentato dal senatore Bussetti, tendente a modificare l'articolo 71 della legge sull'ordinamento penitenziario con l'introduzione del seguente altro articolo:

« Art. 71-bis. - (*Udienza*). — L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonchè, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della liberazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do ora lettura dell'emendamento proposto dal senatore Busseti tendente a modificare l'articolo 71 della legge sull'ordinamento penitenziario con l'introduzione del seguente articolo:

« Art. 71-ter. - (*Impugnazioni*). — Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 631 del codice di procedura penale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Busseti tendente a modificare l'articolo 71 con l'introduzione del seguente articolo:

« Art. 71-quater. - (*Comunicazioni*). — Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuate ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Busseti tendente a modificare l'articolo 71 della legge sull'ordinamento penitenziario con l'introduzione del seguente articolo:

« Art. 71-quinquies. - (*Revoca*). — Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorve-

2^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1976)

glianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Busseti tendente a modificare l'articolo 71 della legge sopra citata con l'introduzione del seguente articolo:

« Art. 71-*sexies*. - (*Inammissibilità*). — Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'intero articolo 9 del disegno di legge n. 232 quale risulta, sulla base dell'emendamento sostitutivo ad esso proposto dal Governo, dopo le modificazioni formali proposte dal senatore Busseti ed approvate dalla Commissione.

È approvato.

Essendo già stati approvati in precedenza gli articoli 10, 11, 12 e 13 propongo di dare mandato al presidente della Commissione di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale ed al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, presentando il testo degli articoli approvati (relativi al disegno di legge n. 232), con la proposta di assorbimento del disegno di legge numero 137, d'iniziativa del senatore Galante Garrone.

Poichè nessuno domanda di parlare, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI